



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio I – Affari generali – Dirigenti scolastici - Contenzioso

MIUR.A00DRVE.UFF.I- cont./ n. 4394-C28a

Venezia, 02.04.2012

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali e
paritarie di ogni ordine e grado del Veneto

LORO SEDI

e, p.c. (...)

Oggetto: tasse e contributi scolastici

Nel richiamare in premessa, in ordine all'oggetto, la nota del Capo Dipartimento Istruzione, dott.ssa Lucrezia Stellacci, prot n. 312 del 20.03.2012 già in intranet*, con la presente si intendono fornire alcuni chiarimenti in merito al pagamento delle tasse scolastiche da parte degli studenti e alla facoltà, riconosciuta alle scuole, di richiedere alle famiglie il versamento di contributi volontari.

Tasse

La norma che disciplina la materia è l'art. 200 del Dlgs 297/94, Testo Unico sull'istruzione che, al comma 1, recita testualmente: "Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le tasse scolastiche sono:

- a) tassa di iscrizione;
- b) tassa di frequenza;
- c) tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione;
- d) tassa di rilascio dei relativi diplomi".

Come da tutti risaputo, l'art. 34 della Costituzione introduce l'obbligatorietà e la gratuità per almeno otto anni dell'istruzione inferiore. L'art. 28, comma 1, del Dlgs 226/2005, emanato in attuazione della Legge 53/03, ha elevato il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, estendendo il regime di gratuità fino al terzo anno delle scuole secondarie superiori. Per completezza, si richiama la CM n. 7 del 19 gennaio 2012, riguardante i limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'a.s. 2012/13, che ribadisce che "gli studenti che si iscrivono al primo, al secondo e al terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali. Tale esonero resta confermato anche per l'a.s. 2012/13, risultando immutato il regime di adempimento dell'obbligo d'istruzione".

Pertanto, si ribadisce l'assoluta gratuità della frequenza del I ciclo d'istruzione e dei primi tre anni del II ciclo d'istruzione.

* vedi testo: <http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2012/03/NM312del20marzo2012.pdf>

Quanto detto comporta che, **per il periodo di assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione (primi tre anni della scuola secondaria di II grado), nessun contributo o versamento obbligatorio può essere chiesto alle famiglie da parte delle istituzioni scolastiche**, salvo quelli destinati a far fronte alle spese sostenute dalla scuola per conto delle famiglie stesse (es. libretto delle assenze, assicurazione individuale per gli studenti per RC e infortuni, spese per viaggi d'istruzione ecc.).

Per quanto riguarda, invece, **gli ultimi due anni della scuola secondaria di II grado**, è previsto il pagamento delle tasse di cui all'art. 200 del T.U., con le dovute esenzioni nei casi contemplati dal medesimo articolo e aggiornate di anno in anno con una circolare ad hoc (per l'a.s. 2012/13 v. CM n. 7 del 19 gennaio 2012).

Contributi

Diverse dalle tasse, che sono espressione della potestà impositiva dello Stato e che vanno obbligatoriamente pagate quando previste, sono la natura dei contributi e la possibilità per le scuole di richiedere alle famiglie l'esborso di una somma di denaro per il finanziamento di attività di ampliamento dell'offerta formativa.

Com'è noto, le scuole, per la realizzazione di particolari iniziative ed attività volte all'arricchimento dell'offerta formativa, fanno ricorso a finanziamenti privati compresi quelli delle famiglie degli alunni iscritti. Tale possibilità, del resto, è contemplata dal D.I. 44/01 che, nell'ottica della riconosciuta autonomia giuridica alle scuole, ha previsto che *“la riscossione delle rette, delle tasse dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a carico degli alunni è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postal”*. Tale previsione lascia intendere, pertanto, la riconosciuta facoltà alle scuole di richiedere contributi agli alunni, previsione precedentemente limitata dal R.D. 969/1924 (oggi abrogato dal Dlgs 179/09) agli Istituti Tecnici e Professionali, e dal R.D.L. 749/1924 agli Istituti Commerciali, che contemplavano la possibilità per le scuole di prevedere speciali contributi, con l'approvazione del Ministro, per spese di laboratorio, per le esercitazioni, ecc.

L'art. 53 del R.D.L. 749 del 1924, non abrogato dal Decreto sulla semplificazione normativa, prevede che le scuole che hanno al proprio interno laboratori *“possono richiedere speciali contributi per le spese di laboratorio, per esercitazioni, per garanzia di danni, per consumo di materiale o per altro titolo”*.

Alla luce di quanto sopra, è generalmente prevista la facoltà (in generale ai sensi del D.I. 44/01), in capo alle scuole, di richiedere contributi agli alunni non solo per far fronte alle spese di laboratorio, ma anche per attività o progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa.

Naturalmente la decisione di richiedere contributi alle famiglie per la realizzazione di progetti, o per ulteriori azioni formative, deve essere condivisa dalle famiglie stesse, le quali partecipano, attraverso le rappresentanze dei genitori negli organi collegiali, alla redazione del programma annuale, in cui sono indicati i progetti e le risorse ad essi destinati (compresi i contributi degli alunni con le relative finalizzazioni) e all'approvazione del conto consuntivo.

Circa la natura di tali contributi, non si può che affermare la **natura facoltativa** degli stessi, il cui versamento è lasciato alla libera determinazione delle famiglie e all'adempimento del quale non può subordinarsi la regolarità dell'iscrizione (subordinata solo al corretto pagamento delle tasse erariali).

Si precisa che la possibilità di richiedere contributi **volontari** alle famiglie riguarda le scuole di ogni ordine e grado e quindi anche il segmento dell'obbligo scolastico.

Contributi per esame di stato

Oltre la tassa erariale obbligatoria, che va corrisposta dai candidati al fine di sostenere l'esame di Stato, è prevista la possibilità che il Consiglio d'istituto deliberi il versamento di un contributo da parte dei candidati esterni. In merito, è opportuno richiamare quanto previsto dalla CM n. 7/12, secondo cui il versamento di tale contributo *“regolarmente deliberato dal Consiglio d'istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi [i candidati] intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. La misura del contributo per le predette prove pratiche di laboratorio deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle paritarie”*.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Gianna Marisa Miola